



sindacato
autonomo
polizia
ambientale
forestale



AGGIORNAMENTO RICORSI

Come noto, in pieno accordo con l'Avvocato Egidio Lizza, abbiamo sin da subito calibrato la nostra strategia legale basando le azioni proposte su quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del CPA, a mente del quale *“per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”*. Dinanzi ai TAR territoriali aditi sull'intero territorio nazionale, tuttavia, le prime difese dell'Avvocatura erariale sono state tutte protese verso una richiesta di accentramento del contenzioso dinanzi all'unico TAR del Lazio, sede di Roma. Alcuni Tribunali, nonostante le nostre memorie sul punto, hanno accolto la tesi dell'Avvocatura, dichiarando la competenza del Tar del Lazio - Roma, a decidere sulle procedure. La scelta processuale, a questo punto, è stata quella di impugnare alcune di queste pronunce dichiarative della competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, dinanzi al Consiglio di Stato. La decisione di impugnare solo alcune delle ordinanze di incompetenza è conseguente alla circostanza che la decisione su di un singolo caso, condiziona anche tutti gli altri casi. Orbene, il **Consiglio di Stato**, con **ordinanze pubblicate in data 27 marzo 2017** ha accolto i nostri rilievi, affermando, in merito al contenzioso relativo ai trasferimenti di personale disposti ai sensi del d.lgs. n. 177/2016, la competenza dei TAR territoriali, da individuarsi in relazione alla sede di servizio del pubblico dipendente.

Il risultato è senza dubbio importante, consentendo che, in tal modo, il tema della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177/2017 possa essere valutato dai diversi Collegi dell'intero territorio nazionale.

Si sottolinea che, come ampiamente previsto e rappresentato in tutte le riunioni organizzative prima dell'avvio dei procedimenti, nessun TAR ha ritenuto di poter valutare le eccezioni di incostituzionalità nella fase cautelare e, dunque, al di là delle pronunce con le quali alcuni TAR si sono spogliati della competenza, in tutti i procedimenti pendenti presso le sedi territoriali, abbiamo avuto un rinvio al merito per la relativa decisione. In alcuni casi, tali udienze di merito risultano già fissate, in altri casi, le udienze saranno fissate a seguito di nostre apposite istanze, che nelle prossime settimane ripresenteremo, evidenziando la decisione sulla competenza assunta dal Consiglio di Stato. In alcuni casi, dovranno essere ancora trattate le udienze cautelari, per le quali si è preferito attendere la decisione del Consiglio di Stato sui regolamenti di competenza promossi.

Nel frattempo, abbiamo anche provveduto ad impugnare i provvedimenti di inquadramento giuridico nei ruoli delle amministrazioni di destinazione, con distinti ricorsi.

In sintesi, ad oggi, abbiamo la seguente situazione:

TAR Abruzzo

L'Aquila udienze cautelari fissate per il giorno 5 aprile 2017;

Pescara 2 udienze di merito fissate per il giorno 9 giugno 2017 (in attesa della fissazione, presumibilmente per la stessa data, del ricorso Ag. Ass./CC);

TAR Basilicata

Potenza udienze di merito fissate per il giorno 21 giugno 2017;

TAR Calabria

Catanzaro definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

Reggio Calabria udienze di merito fissate per il giorno 21 giugno 2017;



sindacato
autonomo
polizia
ambientale
forestale



TAR Campania

Napoli in corso le udienze della fase cautelare, 1 per il giorno 29 marzo 2017 (periti/CC), le altre per il giorno 9 maggio 2017;

Salerno udienze cautelari fissate per il giorno 24 maggio 2017;

TAR Emilia Romagna

Bologna definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

Parma ha dichiarato la propria incompetenza, saranno fissate le udienze dinanzi al TAR per il Lazio - Roma e, successivamente, i fascicoli saranno trattati prima al Consiglio di Stato e poi, nuovamente, al TAR per l'Emilia Romagna – Parma;

TAR Friuli Venezia Giulia

Trieste il fascicolo Sovrintendenti/CC, in relazione al quale è stata fatto regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato, sarà a breve riassunto dinanzi al TAR per il Friuli Venezia Giulia - Trieste. Per il fascicolo Ispettori, il TAR ha dichiarato la propria incompetenza, saranno fissate le udienze dinanzi al TAR del Lazio - Roma e, successivamente i fascicoli saranno trattati prima al Consiglio di Stato e poi, nuovamente, al TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste. Per i restanti siamo in attesa della fissazione dell'udienza cautelare;

TAR Lazio

Roma definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

Latina audizione dinanzi al Presidente del TAR Lazio per il giorno 6 aprile 2017 affinché sia decisa la loro trattazione da parte della Sezione distaccata del TAR Lazio – Latina;

TAR Liguria

Genova udienze di merito fissate per il giorno 27 settembre 2017;

TAR Lombardia

Milano il fascicolo Ispettori/CC, in relazione al quale è stata fatto regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato, sarà a breve riassunto dinanzi al TAR per la Lombardia - Milano. Il fascicolo Dirigenti sarà trattato per la cautelare all'udienza del 28.4.2017. Per i restanti fascicoli, il TAR ha dichiarato la propria incompetenza, saranno fissate le udienze dinanzi al TAR del Lazio - Roma e, successivamente i fascicoli saranno trattati prima al Consiglio di Stato e poi, nuovamente, al TAR Lombardia – Milano;

Brescia ha dichiarato la propria incompetenza, saranno fissate le udienze dinanzi al TAR del Lazio - Roma e, successivamente i fascicoli saranno trattati prima al Consiglio di Stato e poi, nuovamente, al TAR Lombardia – Brescia;

TAR Marche

Ancona udienze cautelari fissate per il giorno 21 aprile 2017;

TAR Molise

Campobasso udienze cautelari celebrate per Revisori/CC e Periti/CC e siamo in attesa della fissazione dell'udienza di merito, per i restanti fascicoli siamo in attesa della fissazione delle udienze cautelari;

TAR Piemonte

Torino definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

TAR Puglia

Bari definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

Lecce ha dichiarato la propria incompetenza, saranno fissate le udienze dinanzi al TAR del Lazio - Roma e, successivamente i fascicoli saranno trattati prima al Consiglio di Stato e poi, nuovamente, al TAR Lombardia – Milano. Per i ricorsi VV.FF. è in corso la procedura del



sindacato
autonomo
polizia
ambientale
forestale



regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato e, successivamente, saranno trasferiti al TAR per la Puglia – Lecce;

TAR Sardegna

Cagliari definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

TAR Sicilia

Palermo definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

Catania è in corso la procedura del regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato e, successivamente, saranno trasferiti al TAR per la Sicilia – Catania. Per il fascicolo Ispettori è fissata l'udienza cautelare del 19 aprile 2017. Per il fascicolo Agenti e Ass. siamo in attesa della fissazione dell'udienza cautelare;

TAR Toscana

Firenze per i gruppi Ispettori/CC, Agenti Ass./CC e Sovrintendenti/CC, ha dichiarato la propria incompetenza, saranno fissate le udienze dinanzi al TAR del Lazio - Roma e, successivamente i fascicoli saranno trattati prima al Consiglio di Stato e poi, nuovamente, al TAR Toscana – Firenze. Per i restanti fascicoli è fissata l'udienza cautelare per il giorno 10 maggio 2017;

TAR Umbria

Perugia definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito;

TAR Veneto

Venezia definita la fase cautelare, in attesa della fissazione delle udienze di merito.

Definita, dunque, questa prima fase, che per alcuni mesi ha riguardato essenzialmente le questioni preliminari afferenti la competenza a decidere, nei prossimi tempi il contenzioso entrerà nel vivo ed ogni singolo TAR dovrà valutare la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, decidendo se rimettere tali questioni al giudizio dell'Organo competente a valutarle, ovvero la Corte Costituzionale.